

LEGGE 11 agosto 1991 , n. 273

Istituzione del sistema nazionale di taratura.

Vigente al: 9-8-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema nazionale di taratura

1. Il sistema nazionale di taratura e' costituito dagli istituti

metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, preve opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

Art. 2.

Istituti metrologici primari

1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche

finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:

a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio

nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;

b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i

campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricit', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;

c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo

dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti istituti

metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attivita' metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.

4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e funzioni

dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 3.

Campioni nazionali

1. I campioni nazionali delle unita' di misura SI di base,

supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel

tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita' di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unita' di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3. La disseminazione delle unita' di misura realizzate con i

campioni nazionali puo' essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.

Art. 4.

Centri di taratura

1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea

valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.

Art. 5.

Comitato centrale metrico

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e' sostituito dai seguenti:

"Il Comitato centrale metrico e' composto:

- a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
- d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
- f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
- g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo' essere nominato un membro supplente".

Art. 6.

Compiti del Comitato centrale metrico

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta

nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

BODRATO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
